

I diritti dell'uomo

cronache e battaglie

organo dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani

direttore Mario Lana

Sped. in abb. post. - D. L. 353/2003 (Conv. in Legge 27/02/2004 n° 46) Art. 1 comma 1 DCB Roma anno XXIII n. 2 - 2012

Sped. in abb. post. - D. L. 353/2003 (Conv. in Legge 27/02/2004 n° 46) Art. 1 comma 1 DCB Roma anno XXIII n. 2 - 2012

EDITORIALE

Rivolte arabe, terrorismo, diritti umani
Mario Lana

SAGGI

La discriminazione basata sul genere,
nei rapporti uomo-donna
Lucia Tria

Migrazioni e globalizzazione: il caso del Sudan
Sabrina Greco

NOTE E COMMENTI

European Mediation e tutela dei diritti
Raffaele Aveta

La novella del 2012 alla legge Pinto:
istruzioni per l'uso
Maurizio de Stefano

OPINIONI E ATTUALITA'

La giustizia sull'erba nella terra delle mille colline
Sergio D'Elia

RUBRICHE

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
a cura di Lucia Tria

STRANIERI

a cura di Adele Del Guercio

GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

a cura di Francesca Maria Benvenuto

INFORMAZIONE

a cura di Giorgio Zanchini

DOCUMENTI

Sentenza della Corte costituzionale
n. 293/11 sulla rivalutazione
dell'indennizzo previsto dalla legge
25 febbraio 1992, n. 210

Sentenza del T.A.R. Lazio n. 4518
del 18 maggio 2012
sul divieto di accesso dei giornalisti
ai Centri per immigrati

Il nuovo testo della legge Pinto
in seguito alle modifiche introdotte
dal "Decreto Sviluppo"

Osservazioni al Comitato sull'eliminazione
della discriminazione razziale
per la discussione tematica sui discorsi
di incitamento all'odio razziale

La novella del 2012 alla legge Pinto: istruzioni per l'uso

La prima condanna dello Stato Italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, per l'eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali in Italia (1), è stata emessa nel 1982 e riguardava un processo penale (2).

La prima condanna riguardante la durata non ragionevole di un processo civile in Italia è stata emessa nel 1987 (3) e davanti alla Corte europea in quel caso vi fu anche l'intervento, in veste di *amicus curiae*, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, al fine di illustrare come il giudice istruttore italiano avesse tutti i poteri e gli strumenti per condurre il processo alla decisione finale, anche in presenza di tattiche dilatorie eventualmente messe in campo dalle parti litiganti. Venne illustrato alla Corte europea che nella prassi il giudice civile non poteva far uso di tali poteri d'impulso per l'abnorme carico del ruolo d'udienza e quindi anche il giudice era costretto da parte sua a rinviare le udienze istruttorie ed il momento decisionario, anche con intervalli vietati dal codice di rito.

Da quel momento in poi gli avvocati italiani compresero che la denuncia dei ritardi della giustizia in Italia, specialmente quella civile, avrebbe trovato un'attenzione particolare davanti alla Corte di Strasburgo che cominciò a condannare sistematicamente il Governo italiano ai risarcimenti in favore delle vittime delle cause lumaca (praticamente quasi tutte quelle portate alla sua attenzione).

Nel 1999 la Corte di Strasburgo accertò (4), con un *dictum* politicamente solenne, che la violazione dell'art.6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto al termine non ragionevole di durata dei

processi aveva assunto un carattere strutturale e sistemico, invitando espressamente il Governo italiano a porvi rimedio. Lo Stato italiano, apportò riforme di mera facciata che non risolsero la problematica. La proporzione tra procedimenti giurisdizionali pendenti e giudici togati è sempre rimasta inadeguata ed inalterata; le strutture di supporto, cancellieri e risorse materiali non hanno mai visto miglioramenti di rilievo. In siffatto contesto, la Corte di Strasburgo costantemente sommersa da migliaia di ricorsi provenienti dall'Italia, ha sollecitato anche per il tramite del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, lo Stato italiano affinché introducesse un rimedio interno, una procedura a livello nazionale, per valutare la durata non ragionevole dei processi e liquidare l'equa riparazione a favore della vittima di siffatta durata.

Da qui nasce la famosa legge Pinto del 24 marzo 2001 n. 89, che aveva come scopo anche quello di liberare la Corte europea del contenzioso avente tale oggetto, anche quello pendente e non ancora deciso davanti alla Corte stessa.

Dal 2001 in poi, grazie alla legge Pinto, finalmente i giudici italiani hanno conosciuto l'esistenza e la rilevanza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la cui giurisprudenza continuava a stigmatizzare le prime inadeguate applicazioni della stessa legge Pinto. Infatti, molte vittime, insoddisfatte della liquidazione dell'equa riparazione ottenuta davanti ai giudici italiani, continuavano ad investire in sede di reclamo la Corte di Strasburgo.

Nell'anno 2012 vi erano ottomila casi pendenti davanti alla Corte di Strasburgo tutti riguardanti l'insoddisfacente applicazione in Italia della legge Pinto, tra cui circa la metà denunciavano esclusivamente il ritardo di oltre un anno nei pagamenti dell'equa riparazione disposti dalle Corti d'appello e, comunque, l'impossibilità di fruire delle normali forme di esecuzione forzata in danno della finanza pubblica.

La Corte di Strasburgo, circa il *quantum* dell'equa riparazione, nel confrontare i propri parametri con quelli più modesti adottati dalle corti d'appello, ha mantenuto fermi i valori di quest'ultime anche se inferiori del cinquanta per cento, limitandosi ad interveni-

(1) Art.6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4/11/1950.

(2) Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 10 dicembre 1982, caso *Foti ed altri c. Italia*, n. 4/1981/43/68-1; caso *Corigliano ed altri c. Italia*, n. 5/1981/44/72.

(3) Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 25 giugno 1987, caso *Capuano c. Italia*, n. 7/1986/105/153.

(4) Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 28 luglio 1999, casi *Bottazzi c. Italia*, ricorso n. 34884/97, *Ferrari c. Italia*, ricorso n. 33440/96.

re solo nei casi in cui le corti italiane fossero scese al di sotto di tale soglia (5).

Circa il ritardo di oltre un anno nei pagamenti dell'equa riparazione disposti dalle corti d'appello e circa la difficoltà nell'esecuzione forzata, la Corte di Strasburgo ha sempre sancito che le difficoltà del bilancio dello Stato non giustificano in alcun modo il mancato o ritardato pagamento a favore della vittima. In tale evenienza la Corte di Strasburgo ha condannato il Governo italiano al pagamento del *quantum* disposto dalle Corti d'appello, maggiorato d'interessi legali e della rivalutazione monetaria, ed in aggiunta una cifra forfetaria di euro duecento a titolo di danno morale, oltre euro duecento più IVA a titolo di spese legali per la procedura davanti ad essa (6). In tal senso il Governo italiano propone di conseguenza una conciliazione senza attendere la condanna della Corte europea e quest'ultima, nel ratificare tale regolamento amichevole, cancella la causa dal ruolo.

In effetti il pagamento avviene entro i tre mesi successivi, in difetto la vittima può denunciare l'ulteriore ritardo presso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che vigila sull'esecuzione da parte degli Stati delle sentenze emanate dalla Corte di Strasburgo.

In siffatto contesto è stata emanata nel 2012 la novella della legge Pinto (7), con il palese scopo da un lato di rendere più rigidi e certi i criteri di valutazione dell'equa riparazione e dall'altro di modificare la procedura, per rendere più difficoltoso e quindi porre un freno alla valanga dei ricorsi davanti alle corti d'appello *in subiecta materia*.

La novella fissa il tempo ragionevole in tre anni per il giudizio di primo grado, in due anni per il giudizio d'appello ed in un anno il giudizio di legittimità, consentendo però una sorta di media tra i vari gradi ed escludendo l'equa riparazione se l'intero processo dura complessivamente non oltre sei anni. Anche per consentire necessariamente il maturarsi di siffatta media, la novella impone di attendere il passaggio in giudicato o l'estinzione per qualsivoglia motivo del processo, prima di poter adire le corti d'appello nel quadro della procedura risarcitoria. Siffatta norma è sicuramente violativa della consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha sempre consentito la procedura, anche in pendenza del processo presupposto, laddove si fossero verificate le condizioni della violazione anche all'interno di un singolo grado di giudizio.

(5) Corte europea dei diritti dell'uomo, caso *Pacifico ed altri c. Italia*, sentenza 15 novembre 2012, ricorsi n. 34389/02, 34390/02, 34392/02 e 34458/02.

(6) Corte europea dei diritti dell'uomo, caso *Follo ed altri c. Italia*, sentenza del 31 gennaio 2012, ricorsi n. 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03, e 28451/03,

(7) Legge 7 agosto 2012, n. 134 (in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012 - Suppl. Ord. n. 171) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (articolo 55) recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Questa condizione di procedibilità cadrà sicuramente davanti alla Corte costituzionale non appena vi sarà una corte d'appello che vorrà disporre il rinvio della questione e se ciò non avverrà la vittima potrà direttamente adire la Corte di Strasburgo, senza dover attendere la fine del processo presupposto.

Circa il *quantum*, per le considerazioni sopra esposte (8), non appare gravemente in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo il criterio per cui il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Parimenti sarà forse anche compatibile il principio per cui la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Appare invece incompatibile con la giurisprudenza di Strasburgo, il diniego di equa riparazione nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudice nel processo presupposto e la domanda giudiziale sia stata accolta entro tali limiti.

Circa l'individuazione dell'amministrazione legittimata passiva, la novella sancisce che il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La modifica più rilevante sul piano procedurale consiste nell'aver strutturato il ricorso introduttivo alla stregua di un ricorso per ingiunzione ex artt. 638 e 640 c.p.c. da presentarsi, entro il termine dei sei mesi dalla fine del processo, alla corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, che decide però in veste di giudice monocratico; teoricamente sarebbe consentito alla parte ricorrente di poter integrare la documentazione probatoria della domanda, dietro invito del giudice essendovi però la sanzione della decadenza dall'azione in caso di inottemperanza. Tale potere però è meramente discrezionale e, quindi, non vi è la certezza che possa essere esercitato dal giudice. Ciò pone il difensore della parte ricorrente di fronte ad una grave responsabilità professionale. In particolare si pone l'accento che, laddove nella vecchia procedura della legge Pinto era consentito allegare al ricorso semplici copie fotostatiche degli atti del processo presupposto, la novella ha imposto l'allegazione delle copie autentiche (con inevitabile aggravio di costi per la parte ricorrente), anche perché manca il contraddittorio (nella fase monitoria) e il giudice deve aver la certezza dei fatti prima di emanare il decreto di condanna dell'amministrazione.

(8) Corte europea dei diritti dell'uomo, caso *Pacifico ed altri c. Italia*, sentenza 15 novembre 2012 ricorsi n. 34389/02, 34390/02, 34392/02 e 34458/02.

Il decreto di condanna è provvisoriamente esecutivo e la legge non detta alcuna particolare modalità di esecuzione forzata, pur restando la vecchia dizione (sempre censurata dalla Corte di Strasburgo) che l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.

Si ponga particolare attenzione agli eventi successivi all'emanazione del decreto. Il termine per la notifica all'amministrazione soccombente a cura della parte ricorrente è di trenta giorni che decorre però dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento e non anche dalla data di comunicazione del biglietto di cancelleria.

Decorso il termine di trenta giorni il decreto diventa inefficace e la procedura non può essere rinnovata.

Se la parte ricorrente è insoddisfatta della liquidazione non deve notificare il decreto all'amministrazione, poiché la notifica rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

Poiché il termine per proporre opposizione all'insufficiente liquidazione o al rigetto del ricorso è di trenta giorni, una lettura prudentiale e sistematica della novella (a mio avviso) suggerisce di far decorrere tale termine per la parte ricorrente sempre dal deposito in cancelleria del decreto e non anche dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione, come recita il primo comma dell'art. 5 ter della novella. Il *dies a quo* con riferimento alla notifica del decreto sembra rivolto a tutela della amministrazione soccombente.

L'opposizione si propone alla stessa Corte d'appello che ha emanato il decreto, ma il reclamo verrà deliberato con il rito camerale da un collegio di tre giudici (di cui non potrà far parte il giudice che emesso il decreto). L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto. Questa formulazione appare rivolta all'ipotesi in cui l'opposizione sia proposta dall'amministrazione soccombente, perché se l'opposizione è proposta dallo stesso ricorrente, il decreto non può considerarsi esecutivo in difetto della preventiva notifica, che il ricorrente non ha potuto effettuare non volendo prestare acquiescenza.

Il decreto emesso dalla corte d'appello in composizione collegiale mantiene la sua provvisoria esecuzione, ma è impugnabile per cassazione; nel silenzio della novella, in base ai tradizionali termini (60 giorni) di cui all'art. 325 c.p.c., oppure sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c..

Sempre con il palese intento di scoraggiare la presentazione dei ricorsi *ex lege* Pinto, l'art. 5 *quater* prevede che se la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, la corte d'appello può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

Avvertenza per gli avvocati che patrocinano siffatte procedure, il loro compenso può essere ridotto fino alla metà (9).

Considerazioni finali.

Nel quadro della novella del 2012 alla legge Pinto, i ricorsi per denunciare la non ragionevole durata dei processi presupposti devono limitarsi ai casi più clamorosi, non essendo convenientemente remunerative e prevedibili di successo (per la parte e/o per il suo difensore) le fattispecie di minore gravità. *De minimis non curat praetor*.

A mio avviso non è nemmeno auspicabile, sul piano *lato sensu* politico, aggravare ulteriormente le corti d'appello civili con ricorsi *ex lege* Pinto di dubbio esito o di scarso valore. Tantomeno davanti alla Corte di Strasburgo. Quest'ultima dovrà invece essere investita tutte le volte che i decreti di condanna emessi dalle corti d'appello non vengano pagati entro i sei mesi successivi, poiché questo manterrà costante l'attenzione politica della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle disfunzioni della macchina della giustizia in Italia.

Maurizio de Stefano
Avvocato in Roma

(9) Art. 9 del DECRETO del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il nuovo testo della legge Pinto in seguito alle modifiche introdotte dal “Decreto Sviluppo”

Legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal d.-l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (1)

“Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile (2)”

Capo I DEFINIZIONE DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. L’articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332;

3) dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390;

4) pronunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previ-

(1) Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l’art. 55, comma 2) che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

(2) Riformata dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. Decreto Sviluppo).

sti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma.”

Capo II EQUA RIPARAZIONE

Art. 2

(Diritto all’equa riparazione)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (3).

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (4).

(3) Comma sostituito con d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134. Precedentemente il comma 2 recitava: “Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione”.

(4) Comma sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.

2-ter: Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (5).

2-quater: Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa (6).

2-quinquies: Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;

e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.

f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (7);

3. (8)

Art. 2-bis (9)

(Misura dell'indennizzo)

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) del comportamento del giudice e delle parti;

c) della natura degli interessi coinvolti;

d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Art. 3 (10)

(Procedimento)

I. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al

(5) Comma sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.

(6) Comma sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.

(7) Comma inserito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.

(8) Comma abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.

(9) Articolo inserito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.

(10) Articolo sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134. Precedentemente l'articolo 3 statuiva: "1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il

presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della Corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili;

giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pendente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della Corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. 3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. La Corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la Corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla Corte a seguito di relativa istanza delle parti. 6. La Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo. 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002".

Art. 4 (11)

(Termine e condizioni di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Art. 5 (12)

(Comunicazioni)

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento;

Art. 5-bis (13)

Art. 5-ter (14)

(Opposizione)

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La Corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può,

(11) Articolo sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134. Precedentemente l'articolo 4 stabiliva: "La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva".

(12) Articolo sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134. Precedentemente l'articolo 5 stabiliva: "Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento".

(13) Articolo abrogato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(14) Articolo inserito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.

con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo

Art. 5-quater (15)

(Sanzioni processuali)

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ■

(15) Articolo inserito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.